



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

DISCIPLINARE DI GARA Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI

PREMESSE

In esecuzione della determinazione dirigenziale del Settore dell' Area Sicurezza e Protezione civile n. 337/2023 del 20.3.2023, questa Amministrazione ha disposto di affidare in concessione il servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le seguenti disposizioni:

- *il D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti)*
- *il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);*
- *il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);*
- *il D.M. 4 settembre 1998 n. 401 (Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari dei servizi di rimozione dei veicoli e dei massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione);*
- *il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);*
- *il Decreto Ministeriale n. 22 ottobre 1999 n. 460 (Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927 – 929 e 923 del Codice Civile);*
- *il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;*
- *i regolamenti comunali;*
- *in genere, la normativa riguardante la materia oggetto della concessione.*

Ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 50/2016, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma Sintel) accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

INFORMAZIONI GENERALI

CIG: n. 976351102A

Codice CPV: 50118100-6 - *Servizi di soccorso e rimozione di veicoli*

Codice NUTS: ITC4C

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Fabio Brighel, Comandante f.f. dell'Area Autonoma Sicurezza e Protezione Civile.

L'ente concedente è il Comune di Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) – www.sestosg.net pec: comune.sestosg@legalmail.it

PUBBLICAZIONE

Il presente disciplinare di gara sarà:

- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- pubblicato sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia;
- pubblicato sul profilo del committente <http://www.sestosg.net>, sull'Albo pretorio *on line* del Comune di Sesto San Giovanni, sul profilo internet della Regione Lombardia, sul sito internet dell'ANAC, sul profilo del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Sezione bandi e gare.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto della legislazione vigente e in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *Electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma Sintel.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma Sintel o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma Sintel e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, alla sezione "Bandi di gara" nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma Sintel sono registrate e



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma Sintel è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Sintel;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite il n. verde 800116738.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato speciale;
3. DGUE;
4. Patto di integrità.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica:

a) sul profilo istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni, nella sezione "Bandi di gara", al seguente *link*:

<https://sestosg.net/documenti/tipologie-documento/gare/>

b) sulla Piattaforma Sintel al seguente *link*:

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>.

Le istruzioni operative per accedere alla piattaforma Sintel e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nella sezione "Guide a Manuali" al seguente *link*:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

CHIARIMENTI

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle condizioni contrattuali esclusivamente in forma scritta tramite la piattaforma Sintel.

Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **5 maggio 2023**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

L'ente appaltante provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **9 maggio 2023**, a norma dell'art. 74, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma Sintel.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma Sintel nella sezione "comunicazioni di procedura"; gli stessi hanno l'onere di consultarle a decorrere dal periodo sopraindicato.

Il concorrente, **terminate le operazioni di gara**, per qualsiasi comunicazione con la Stazione appaltante dovrà utilizzare unicamente l'indirizzo di posta certificata: comune.sestosg@legalmail.it pertanto non verranno prese in considerazione eventuali comunicazioni inviate via Sintel.

COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto al paragrafo precedente, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Sintel e sono accessibili nella sezione relativa alle comunicazioni con i concorrenti.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Nello specifico, le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) alla comunicazione di verifica del costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016;
- g) all'eventuale sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

- h) alla richiesta di offerta migliorativa;
- i) al sorteggio in caso di parità di offerte;

avverranno tramite Piattaforma Sintel utilizzando tale domicilio digitale.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE, SUDDIVISIONE IN LOTTI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di rimozione e custodia dei veicoli, ai sensi dell'art. 159, commi 1 e 3, e dell'articolo 215 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (*Nuovo codice della strada*).

In particolare, come precisato all'art. 1 del Capitolato di concessione, costituiscono oggetto del servizio le seguenti prestazioni:

1. l'esecuzione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta vietata ai sensi dell'art. 159, commi 1 e 3, e dell'articolo 215 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
2. il recupero e la custodia dei veicoli di provenienza furtiva;
3. il recupero, la demolizione e successiva radiazione dei veicoli abbandonati, siano essi muniti o privi di segni identificativi, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – *Norme in materia ambientale* - e del Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999 n. 460;
4. il recupero e la custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, nelle ipotesi in cui il conducente o altro soggetto obbligato non sia presente o non possa utilizzare altra impresa di soccorso stradale;

SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa. La suddivisione in lotti comporterebbe, infatti, un aumento dei costi del personale deputato ai controlli amministrativi, di gara, contrattuali, esecutivi e contabili, ovvero, una dilatazione dei tempi per le verifiche, a parità di personale dedicato. Questo, in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza che deve ispirare l'attività contrattuale secondo il criterio dell'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie e umane per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

LUOGO DI ESECUZIONE

Territorio del Comune di Sesto San Giovanni.

CANONE CONCESSORIO



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

Il Concessionario riconoscerà all'ente concedente un canone concessorio il cui valore effettivo verrà determinato dal canone posto base di gara, pari a **Euro 2.877,60** in ragione d'anno, aumentato dell'importo derivante dal rialzo unico percentuale offerto dall'impresa aggiudicataria.

Si precisa che il canone di concessione non è da intendersi rilevante ai fini dell'I.V.A. per mancanza del presupposto soggettivo di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di esercizio di funzioni istituzionali attribuite dal Comune in regime di diritto pubblico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo per il concessionario sarà costituito dal diritto di gestire il servizio oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario stesso del rischio operativo legato alla gestione.

Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 il valore stimato della concessione per due anni, calcolato sulla base dei flussi di cassa previsti in via presuntiva per il Concessionario, è il seguente:

Tabella n. 1

N.	Descrizione	CPV	P (Principale) S (Secondaria)	Importo (Euro)
1	Servizio di rimozione e custodia dei veicoli	50118100-6	P	143.880,00
Valore stimato della concessione				143.880,00

In valore stimato sopra indicato, per tutta la durata della concessione, è al netto di imposte e contributi di legge.

Tale importo si ricava da una stima, con riferimento al periodo pregresso di gestione, di Euro 100,00 per veicolo rimosso e custodito a cui si aggiunge una somma pari a Euro 9.600,00 per attività di rimozione ai sensi del D.Lgs. 209/2003.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **zero**.

L'ente concedente ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, ha quantificato presuntivamente i costi della manodopera in Euro 40.261,00.

La concessione è finanziata con mezzi ordinari di bilancio.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trova applicazione l'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate.

L'aggiudicazione sarà pertanto attuata con il criterio del maggior prezzo, da effettuarsi mediante rialzo unico percentuale sull'importo del canone annuale posto a base di gara (pari a **Euro 2.877,60**).

I servizi che dovranno essere svolti dal Concessionario sono definiti in modo specifico e dettagliato dal Capitolato di gara sulla base delle disposizioni di legge in materia e secondo tariffe predeterminate.

In caso di parità di rialzo percentuale offerto di due o più concorrenti primi in graduatoria, si provvederà ad adottare, in ordine di applicazione, i seguenti parametri per pervenire ad una proposta di aggiudicazione:

1) trova applicazione quanto previsto dall'art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924. A tale proposito la procedura di rilancio dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, verrà esperita e condotta mediante la piattaforma Sintel, con la



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa.

Il *Report* di tale procedura di rilancio andrà ad integrare i verbali di gara della presente procedura.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta di rilancio, se valida.

2) Qualora, al termine della procedura di rilancio, dovesse permanere *l'ex aequo*, si procederà in seduta pubblica, in presenza o con la possibilità di collegarsi in videoconferenza GoTo, al sorteggio secondo modalità che verranno indicate qualora si rendessero necessarie.

REVISIONE DEL CANONE

A partire dalla seconda annualità contrattuale, in applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, il canone di concessione, come determinato in sede di offerta, potrà essere modificato aggiornandolo alla variazione annuale dell'indice ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente a quello di decorrenza dell'aggiornamento, nella misura del 100%.

Tale revisione verrà effettuata una sola volta per ciascuna annualità.

DURATA

In relazione ai contenuti dell'art. 168 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'articolo 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), la durata della concessione è prevista in **anni 2 (due)**. L'avvio del servizio avverrà a seguito di formale verbale di consegna come previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale.

OPZIONI E RINNOVI

L'ente concedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 2 (due), per un importo di Euro 143.880,00 pari al valore stimato della concessione per due annualità al netto di imposte e contributi di legge.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato al concessionario entro 30 giorni prima della scadenza del contratto.

La facoltà di rinnovo è ammessa per una volta sola.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a 6 (sei) mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo concessionario, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato concessione, è pari ad Euro 323.730,00 al netto imposte e contributi di legge.

Tabella n. 2

Valore stimato della concessione (Euro)	Valore stimato della concessione per il rinnovo (Euro)	Importo proroga tecnica (Euro)	Valore stimato massimo della concessione (Euro)
143.880,00	143.880,00	35.970,00	323.730,00



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

PRECISAZIONI RELATIVE ALLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'ente concedente si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura ad alcuno dei concorrenti qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate né sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al canone concessorio posto a base di gara.

FACOLTA' DI REVOCA DELLA PROCEDURA

L'ente concedente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'ente concedente si riserva, inoltre, la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il medesimo singolo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. F) del D. Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come sotto indicati. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

Si ricorda che gli operatori economici aggiudicatari **dovranno** possedere, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti generali e di idoneità.

REQUISITI GENERALI

(a) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

(b) [Eventuale]

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE (che ha sostituito l'AVCPass) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. In caso di mancata presenza della documentazione relativa ai requisiti, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma Sintel, in fase di comprova.

REQUISITI DI IDONEITÀ

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, i soggetti concorrenti devono:

(c) possedere iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente concessione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

(d) Secondo il disposto dell'art. 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" il servizio in oggetto può essere affidato a soggetti in possesso:

- licenza di cui all'art. 1 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480 per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977;
- almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 e quelle funzionali stabilite all'appendice IV, Titolo I, del medesimo decreto presidenziale e condotti da personale esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui si tratta;
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
- età non inferiore ad anni 21;
- non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- non essere interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale di Euro 1.549.370,70 per i veicoli da impiegare per i servizi previsti alle lettere A) e B) dell'art. 4 del D.M. 4 settembre 1998 n. 401, ed Euro 2.582.284,50 per quelli da impiegare per i servizi previsti alla lettera C) dello stesso articolo.

(e) essere inseriti nell'apposito elenco dei custodi autorizzati dalla Prefettura, adottato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, per i veicoli sottoposti a fermo o sequestro, e avere la qualifica di centro di raccolta e demolitore autorizzato dalla Regione Lombardia ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, sostituito dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per i veicoli abbandonati/fuori uso.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Non previsti.

REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

(f) Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 al concorrente è richiesta, quale requisito minimo, l'esecuzione con buon esito, negli ultimi **tre** anni anteriori alla data di pubblicazione del presente disciplinare, di servizi analoghi (*Servizi di soccorso, rimozione e custodia di veicoli*) a quello oggetto della presente procedura per conto di amministrazioni/enti pubblici per un importo complessivo (da intendersi quale valore della concessione) non inferiore a **Euro 100.000,00**;

NB: il concorrente deve elencare tali servizi compilando l'apposita dichiarazione prevista nella Domanda di partecipazione ovvero compilando il punto 1b), paragrafo C, Parte IV del modello DGUE ovvero mediante dichiarazione equipollente nella quale dovrà essere indicato, per ogni servizio svolto:

- la tipologia dei servizi (che dovranno essere analoghi a quelli richiesti);
- il periodo di svolgimento (che dovrà essere ricompreso nel triennio di riferimento);
- il committente;
- l'importo.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante la seguente modalità:

- copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti generali e di idoneità.

I requisiti di cui alle lettere **(a)**, **(b)** (solo se ne ricorre il caso), **(c)**, **(d)** ed **(e)** dovranno essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall'Organo comune nel caso in cui questo abbia soggettività giuridica.

Requisito di capacità tecnico e professionale

Il requisito di cui alla lettera **(f)** dovrà essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, dal raggruppamento nel suo complesso.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

I requisiti di **carattere generale** e di **idoneità** di cui alle lettere **(a)**, **(b)** (solo se ne ricorre il caso), **(c)**, **(d)** ed **(e)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle eventuali imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di **capacità tecnico-professionale** deve essere posseduto secondo quanto disposto dall'art. 47 del Codice.

REQUISITO DI ESECUZIONE

Il Concessionario deve disporre, per l'esecuzione del servizio di custodia, di un'area coperta o scoperta, opportunamente chiusa e recintata, sita nel Comune di Sesto San Giovanni o nei Comuni ed esso confinanti, per il deposito e la custodia dei veicoli rimossi, in grado di contenere almeno 40 (quaranta) autoveicoli.

Qualora il soggetto aggiudicatario non disponesse di tale requisito, dovrà impegnarsi a dotarsene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'inottemperanza nei termini stabiliti sarà causa di revoca del provvedimento di aggiudicazione e di risoluzione del contratto (qualora già stipulato prima della scadenza dei 30 giorni) per inadempimento dell'aggiudicatario e l'Amministrazione avrà la facoltà di riassegnare la concessione alle concorrenti classificatesi in ordine successivo nella graduatoria, alle condizioni economiche da queste offerte.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nell'allegato alla documentazione di gara "Domanda di partecipazione – Ausiliaria";
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, mediante comunicazione per iscritto del RUP, inviata tramite Piattaforma Sintel.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

CESSIONE E SUB CONCESSIONE

La concessione ha natura personale ed è pertanto vietata la cessione a terzi.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al 2% del valore della concessione e precisamente di **Euro 2.877,60** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del medesimo decreto;
- **una dichiarazione di impegno** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del citato decreto, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno **non** è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile al concessionario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 o 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili al concessionario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di viale Gramsci 11, Sesto San Giovanni – IBAN IT 34 C 01030 20700 000000264419.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

In caso di bonifico il concorrente **deve** inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. Si ricorda che, al fine di procedere all'incasso, la Tesoreria Comunale potrebbe porre in essere le dovute procedure espressamente previste dalla normativa antiriciclaggio in tema di verifiche occasionali fuori conto, secondo quanto previsto dalla Legge 197/2022, con conseguente allungamento dei tempi per il rilascio della ricevuta attestante il versamento effettuato;

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;
 - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf);
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno **devono** essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005.

Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere la polizza in formato elettronico firmata digitalmente, è consentito consegnare la garanzia in formato cartaceo, in originale, completa delle firme autografe del Garante e dell'operatore economico concorrente, entro e non oltre il termine delle **ore 12:00** del giorno **15 maggio 2023** mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni nei giorni non festivi di apertura verificandone gli orari sul portale www.sestosg.net

L'invio della polizza richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Il plico cartaceo di cui al paragrafo precedente dovrà recare la dicitura "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI – Garanzia provvisoria".

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se, sia il Consorzio, sia la consorziata designata, posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Sono sanabili mediante soccorso istruttorio:

- la mancata presentazione della garanzia provvisoria;
- la mancata presentazione dell'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione o la mancata indicazione del medesimo impegno sulla garanzia;
- la presentazione della garanzia provvisoria con importo inferiore a quello dovuto,

solo a condizione che essi siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Come disposto dalla deliberazione n. 621 del 20.12.2022 dell'ANAC, i concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 33,00**.

Il pagamento del contributo ANAC è **obbligatorio**.

La mancata presentazione della ricevuta nella documentazione amministrativa potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

ABILITAZIONE AL SERVIZIO FVOE

Le imprese interessate a partecipare alla presente procedura, al fine di consentire all'ente concedente di verificare il possesso dei requisiti di ammissione esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (BDNCP), come prescritto dall'art. 81 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016 e dalla deliberazione ANAC n. 464 del 27 luglio 2021, devono preliminarmente registrarsi al servizio FVOE (*Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico*) accedendo al sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, "Servizi ad accesso riservato - FVOE" e ottenere per la presente gara - identificata attraverso il CIG - seguendo le istruzioni ivi contenute, la creazione del "PassOE", cioè il documento che attesta che l'Operatore Economico può essere assoggettato a verifica dei requisiti attraverso il sistema FVOE.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 16:00 del giorno 15 maggio 2023

La Piattaforma Sintel **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel.

Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Il Manuale d'uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'*Help Desk* al numero verde 800.116.738.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- "Busta telematica amministrativa";
- "Busta telematica economica".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma Sintel offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- ✓ l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ✓ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

L'offerta vincola il concorrente per *180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i



Area Sicurezza e Protezione Civile

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In questo ultimo caso l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

I concorrenti potranno utilizzare i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante sulla Piattaforma Sintel.

Per la compilazione e la sottoscrizione dei **formulari** messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione di gara, si rimanda al file **“Modalità di compilazione modelli”**.

La documentazione, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma Sintel, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale telematico, potrà essere prodotta in copia telematica conforme all'originale cartaceo autentica o in copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. 50/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

- d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, contributo ANAC e dichiarazione di sopralluogo) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- f. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitatamente alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato in Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo step, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico deve indicare la forma di partecipazione e inserire la documentazione amministrativa negli appositi boxes creati dall'ente concedente e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

A) Domanda di partecipazione

Da redigere preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare.

La domanda, per la quale dovrà essere pagata l'imposta di bollo, dovrà essere sottoscritta:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti** dalla Mandataria;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) dal Consorzio;
- 5) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**, dalla Mandataria/Organo Comune;
- 6) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 8) In caso di GEIE **non ancora costituito**;
- 9) In caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria;



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto legge n. 76/20.

Il concorrente allega eventuale originale telematico o copia informatica di originale cartaceo della procura; nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento (art. 89 del D. Lgs. 50/2016), ogni impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il documento "Domanda di partecipazione – Ausiliaria". Per tale documento non dovrà essere pagata l'imposta di bollo.

B) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma Sintel dalla stazione appaltante secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione "C".

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, in formato compresso (zip, rar, ecc...):

- 1) Domanda di partecipazione – Ausiliaria a firma dell'ausiliaria;
- 2) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorzata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione;

Parte IV – Criteri di selezione;

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il DGUE deve essere sottoscritto secondo le modalità indicate al precedente punto **A)**.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

C) Assolvimento dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo per ciascuna "Domanda di partecipazione" (Euro 16,00 cadauna) e per "l'Offerta economica" (Euro 16,00) dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello **F24** dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

Codice fiscale e dati anagrafici: a cura del dichiarante

Il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare non devono essere compilati.

L'imposta di bollo dovrà essere pagata da ogni operatore economico raggruppato / raggruppando o consorziato/consorziando o GEIE.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 è una modalità indicativa ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento dell'imposta di bollo; il concorrente potrà acquistare le marche da bollo da Euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno (il cui originale dovrà essere opportunamente annullato) in formato PDF. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

D) Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata al Comune di Sesto San Giovanni.

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

Nel caso di presentazione di fideiussione in formato cartaceo si veda quanto indicato al paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA"

E) Dichiarazione di impegno

Documento rilasciato da un fideiussore verso il concorrente (sia nel caso di cauzione prestata mediante fideiussione sia nel caso di cauzione prestata in contanti) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Sono esentate unicamente le microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA".

F) [Eventuale] Certificazioni di qualità

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, copia delle certificazioni delle di cui all'art. 93, comma 7 del medesimo decreto che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.

Il legale rappresentante di ogni operatore economico dovrà sottoscrivere digitalmente le proprie certificazioni.

G) PassOE

Documento di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2021, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PassOE relativo all'ausiliaria.

Tale documento dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente in forma plurisoggettiva, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

art. 45, comma 2, lett. b) e c), anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

H) Contributo ANAC

Documento a comprova della contribuzione dovuta a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, o consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, il documento potrà essere sottoscritto unicamente dal legale rappresentante della società mandataria o del consorzio.

I) Tracciabilità dei flussi

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) da produrre ai fini della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Tale documento dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente in forma plurisoggettiva, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), solo dal consorzio medesimo.

L) Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente plurisoggettivo, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

M) [Eventuale]

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del D. Lgs. 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica



Area Sicurezza e Protezione Civile

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA

Non prevista.

STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Come terzo step il concorrente predispose la "busta telematica" contenente la documentazione economica.

Negli appositi campi di compilazione del modello "Offerta economica rimozione veicoli" predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara, dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, i seguenti valori:

(1) nel campo "Rialzo percentuale":

- il concorrente inserisce il rialzo unico percentuale offerto per le attività oggetto della presente concessione, con un massimo di cinque decimali, sul canone concessorio annuale pari a **Euro 2.877,60**;
Qualora le cifre decimali dovessero essere in numero maggiore di cinque, si procederà al troncamento dopo il quinto decimale;

(2) nei campi "Costi della sicurezza" e "Costi del personale":



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

- il concorrente inserisce la stima dei costi "specifici" (o aziendali) della sicurezza e dei costi della manodopera, riferiti al valore stimato complessivo della concessione, connessi con l'attività dell'impresa che il concorrente prevede di sostenere, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce il modello di "Offerta economica rimozione veicoli", avendo cura di compilarlo e di sottoscriverlo digitalmente, nell'apposito box creato dalla stazione appaltante.

Per la sottoscrizione del documento di cui al punto valgono le prescrizioni previste per la sottoscrizione della "Domanda di partecipazione" del paragrafo "STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA".

L'attribuzione del punteggio economico avverrà unicamente sulla base di quanto offerto dall'operatore economico concorrente sul modello "Offerta economica rimozione veicoli" di cui al precedente paragrafo.

Pertanto la formulazione della graduatoria provvisoria verrà effettuata fuori piattaforma stante impraticabilità di far quantificare, da parte dell'operatore economico concorrente, i costi aziendali della manodopera e della sicurezza sul canone concessorio posto a base di gara.

Tuttavia, considerato l'obbligo che la piattaforma Sintel impone al concorrente, durante il procedimento di invio dell'offerta, nella valorizzazione dei campi economici, l'operatore economico dovrà inserire, direttamente sulla piattaforma, quanto segue:

- nel campo "Offerta economica" presente a sistema, il concorrente inserisce il medesimo rialzo unico percentuale di cui al punto **(1)**;
- il campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" presente a sistema, il concorrente inserisce il valore **0,00**, mentre il campo "di cui costi del personale" non dovrà essere valorizzato;
- nel campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza" presente a sistema, il concorrente inserisce l'importo definito degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come quantificati dalla stazione appaltante (**Euro 0,00**).

Poiché, come detto, la formulazione della graduatoria provvisoria avverrà "fuori piattaforma", in caso di discordanza relativamente al rialzo percentuale varrà quanto indicato ed offerto dal concorrente sul modello "Offerta economica rimozione veicoli" e non quanto invece riportato sulla piattaforma Sintel.

STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Terminato l'inserimento dell'offerta economica, la piattaforma Sintel genererà automaticamente il "Documento d'offerta" in formato pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti.

Il concorrente **è tenuto** a scaricare tale documento e sottoscriverlo digitalmente con le medesime modalità indicate al punto **A)** del paragrafo "STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA".

Infine, **dovrà** essere effettuato l'upload del "Documento di offerta" sottoscritto digitalmente.

STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al termine della procedura l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". La piattaforma Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta telematica amministrativa, tecnica ed economica).

VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

La verifica della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase economica della procedura avrà luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune, in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei *files* inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

Verrà comunque data comunicazione tramite piattaforma Sintel agli operatori economici concorrenti circa la data e gli orari di tale seduta la quale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi anch'essi comunicati con le medesime modalità.

L'ente concedente ha la facoltà, nel corso delle operazioni, di chiedere al concorrente, prima di ogni decisione, chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati.

Al termine di tale fase di verifica, per i partecipanti risultati ammessi, si procederà all'apertura della busta economica e verrà formata la graduatoria finale, collocando al primo posto la migliore offerta.

COMUNICAZIONI DELL'ESITO DELLA GARA

L'Amministrazione aggiudicataria provvederà a comunicare d'ufficio a tutti i concorrenti l'aggiudicazione e la data di avvenuta stipulazione del contratto con il concessionario e ai concorrenti esclusi l'avvenuta esclusione, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e con le modalità ivi indicate.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - GARANZIE - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali sono a carico del concessionario. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Il contratto è stipulato secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

Il concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore stimato della concessione per l'intera durata della stessa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE

Le spese relative alla pubblicazione del disciplinare e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico del concessionario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto (ossia non definitivo) delle spese di pubblicazione è pari a **Euro 2.000,00**. Il Comune comunicherà al concessionario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

Sono a carico del concessionario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4 *ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente concessione, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

CODICI DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell'8 aprile 2014 sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all'indirizzo:

<https://sestosg.net/tipologie-documento/regolamenti/>

il testo sopra citato, affinché l'impresa che risulterà aggiudicataria lo metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'Ente (sia *in loco* che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

INFORMATIVA PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n.445/2000.

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Sicurezza e Protezione Civile

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net

Responsabile della protezione dei dati: rpd@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite Pec, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Sesto San Giovanni, lì 6.4.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Fabio Brighel)
[Firmato digitalmente]